



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 680 DEL 05/06/2018

**OGGETTO:** Affidamento di incarico all'avv. Vito Aurelio Pappalepore per attività stragiudiziale - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Loredana D'ELIA

**Premesso che:**

- i lavori per la realizzazione di alloggi per utenze differenziate in Vico G. De Marzo – Fondo per lo Sviluppo e coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 92/2012. Accordo di programma – Settore Aree Urbane Città, venivano aggiudicati alla Ditta ACOS srl in via provvisoria con D.D. n.792 del 30/12/2015 e successivamente in via definitiva con D.D. n.310 del 08/04/2016;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in seguito all'aggiudicazione dei lavori, constatava che il quadro economico rideterminato del progetto esecutivo si discostava dai dettami stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 766/2010, relativamente al costo base al mq ;
- il medesimo Ufficio non dava conseguentemente corso alla sottoscrizione del contratto di appalto e avviava le verifiche del caso, anche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla G.C. con delibera n. 217 del 22/12/2016;
- successivamente il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con nota del 10/07/2017, avviava il procedimento di revoca in autotutela della procedura di gara e trasmetteva alla Giunta Comunale proposta di revoca dell' approvazione del progetto esecutivo, cui non faceva seguito alcun altro provvedimento;
- la Ditta aggiudicataria, dopo aver sollecitato la sottoscrizione del contratto con nota del 07/02/2017, presentava ricorso al T.A.R. Puglia, avverso il quale questo Ente si costituiva a sostegno delle proprie ragioni affidando incarico legale all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore del Foro di Bari;
- con sentenza n.262/2018, pubblicata il 13/02/2018, il T.A.R. statuiva l'obbligo per l'Amministrazione di esprimersi in merito alla richiesta dell'impresa;
- il Responsabile del Settore Settore V Patrimonio viabilità ambiente, con nota del 06/02/2018 n.2455 e successiva nota di sollecito del 22/02/2018 comunicava alla Regione Puglia, in qualità di ente finanziatore, la situazione emersa in seguito all'aggiudicazione, chiedendo di far conoscere se il progetto in questione così come approvato e aggiudicato mantenesse i requisiti di ammissibilità a finanziamento e in caso negativo se fosse ipotizzabile presentare un progetto alternativo da riaffidare;
- la Regione Puglia con nota n. AOO\_145/001860 del 8/03/2018 precisava che: *l'intervento in questione è inserito nella tabella 2 A "Programma per gli interventi non cantierabili" dell'Accordo di Programma Quadro" - Settore Aree Urbane – Città, sottoscritto tra Regione Puglia, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 che prevede: - che la fase di progettazione esecutiva debba concludersi entro e non oltre il 31/03/2015; - che il termine per l'assunzione dell'obbligo giuridicamente*

*vincolante sia fissato al 31/12/2015;*

- la possibilità di mantenere il finanziamento è subordinata alla duplice condizione del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla DGR 766 del 23/03/2010 e del mantenimento dell'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante entro 31/12/2015, come da aggiudicazione del 30.12.2015;
- tali indicazioni venivano confermate nelle successive interlocuzioni con i competenti Uffici della Regione Puglia;

**Vista** la nota prot. n. 7508 del 30/04/2018, con la quale il Responsabile del Settore V Patrimonio viabilità ambiente ha comunicato di aver avviato una preliminare verifica tecnica per valutare la fattibilità di un eventuale allineamento del progetto alle prescrizioni della succitata DGR, al fine di:

– scongiurare la perdita del finanziamento salvaguardando l'interesse pubblico alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in considerazione della funzione sociale dell'intervento alla luce delle reali esigenze abitative del territorio, atteso che presso il Settore Urbanistica edilizia Privata di questo Comune sono pendenti n. 40 richieste di assegnazione di alloggi popolari, a seguito di bando pubblicato ai sensi L.R. 10/2014 relativamente alle quali sarà stilata apposita graduatoria;

– contenere eventuali danni a carico dell'Ente da risarcimento a terzi

**Richiamata** la **Delibera del Commissario Straordinario assunta coi poteri della Giunta Comunale n. 100 del 31.05.2018** con la quale è stato evidenziato l'interesse pubblico a

- evitare la perdita del finanziamento concesso alle condizioni stabilite dalla Regione Puglia;
- evitare il probabile risarcimento danni nei confronti della ditta aggiudicataria e di altri eventuali soggetti coinvolti nel procedimento aventi titolo;
- realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla luce delle reali esigenze abitative del territorio, emerse a seguito di pubblicazione del bando ai sensi L.R. 10/2014 ;

**Preso atto** che con il richiamato provvedimento commissariale veniva espresso specifico atto di indirizzo circa l'ulteriore corso del procedimento, in particolare demandando al Responsabile del Settore I Affari Generali di approfondire i connessi aspetti ed implicazioni giuridico – contrattuali, tenuto conto del contenzioso in atto e dei possibili sviluppi;

**Ritenuto** che le problematiche sopra espone siano di elevata complessità tale da far emergere la necessità di ricorrere ad una professionalità esterna che abbia una spiccata esperienza e qualificazione professionale nella materia della contrattualistica pubblica;

**Considerato** che il Comune di Oria non è dotato di Avvocati interni ne possiede all'interno della propria struttura organizzativa alcuna figura professionale dotata delle competenze e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi e che, pertanto, sussiste la

necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie come sopra richiamate;

**Che** il parere di cui al presente affidamento non ha ad oggetto la generalità di problematiche giuridiche che possano interessare tutta l'attività istituzionale del Comune e come tale può ritenersi ammissibile (Corte dei conti, Sezione regionale per la Campania, n. 399/2017), non solo, può ritenersi riconducibile nell'attività precontenziosa di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016;

**Richiamato** infatti l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)"

**Preso atto** che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come "appalti di servizi" la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali, nonché le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

**Richiamate** le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono che "si ritiene che tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia "indizio concreto" e una "probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento", ad esempio, nel caso in cui l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, o quando sia stata già convenuta in uno dei predetti procedimenti, o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di uno dei predetti procedimenti";

**Ritenuto** pertanto necessario, in conseguenza di quanto esposto ed alla complessità della materia a livello giuridico, acquisire apposito servizio di assistenza legale stragiudiziale al fine di valutare i profili relativi ad un possibile contenzioso;

**Considerato** che detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui al D.Lgs n. 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

**Sottolineata** la circostanza per cui la prestazione del servizio di consulenza legale di cui sopra richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa – contrattuale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'ente e alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

**Ritenuto**, in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

**Ritenuto** dunque di dover procedere al conferimento del suddetto incarico legale nei termini *ut supra* esposti all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore avente studio legale in Bari alla Via Pizzoli n.8, il quale ha seguito la difesa dell'Ente nel procedimento instaurato dalla ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione di alloggi per utenze differenziate in Vico G. De Marzo e svoltosi dinnanzi al Tar;

**Verificato** che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione necessita di codice CIG il quale, acquisito presso il relativo sistema informatico dell'Anac, risulta essere il n. Z8823E0327

**Visto** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e ritenuto, ai fini della regolarità contabile, di dover assumere il necessario impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal conferimento del suddetto incarico;

**Considerata** dunque la necessità di determinare una stima del costo della prestazione, da impegnare ai sensi dell'art. 183 del Tuel al fine di consentirne il regolare adempimento da parte del professionista incaricato ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio (da ultimo deliberazione n. 375/2016 Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto)

**Che** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede l'imputabilità dell'impegno assunto con il conferimento dell'incarico all'esercizio in cui il contratto è formato (garantendo in tal modo la copertura della spesa)

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; - l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata quindi puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06.06.2016;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2017;

**Visto** il decreto commissariale, con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 per il 1^ Settore Affari Generali in sostituzione della Dott.ssa D'Elia Loredana;

**Accertata** pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Dato atto** della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa addotto:

**1) Di conferire** l'incarico all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore avente studio legale in Bari alla Via Pizzoli n. 8 per l'attività stragiudiziale da concretarsi in parere scritto chiarificatore sulle problematiche di cui alla Delibera del Commissario Straordinario assunta coi poteri della Giunta Comunale n. 100 del 31.05.2018;

**2) Di impegnare**, allo stato e considerato quanto previsto dall'art. 163 TUEL, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **4.400,00** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue e rimandando a successivo provvedimento l'ulteriore assunzione dell'impegno di spesa integrativo a copertura totale degli oneri derivanti dal procedimento civile oggettivato;

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1002				...OM ISSIS ...	€ 4.400,00			

**3)Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**4)Di provvedere** altresì con successivo atto alla liquidazione della spesa ad avvenuto espletamento dell'incarico ed a seguito di presentazione di regolare fattura;

**5)Di dare atto** che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di

cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) che di seguito si riporta Z8823E0327

**6) Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

**7) Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

**8) Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento;

**9) Di trasmettere** la presente al Responsabile del Settore Tecnico interessato che dovrà fornire al professionista incaricato tutta la documentazione utile per l'esaustiva redazione del parere richiesto;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	1002	AFFIDAM.TO INCARICO ALL'AVV. V.PAPPALEPORE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZ.LE- IMPEGNO DI SPESA	4400,00	938	

Nella Residenza Comunale, li07/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

**f.to Dott.ssa Angelica Sabba**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1059**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 07/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 07/06/2018

**COPIA**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO